



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

25 - SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 23/09/2026

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI DI ROGITO PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA FRA IL COMUNE DI LUMEZZANE (BS) E IL COMUNE DI VEROLANUOVA (BS). PERIODI DAL 01.09.2025 AL 31.12.2025 E DAL 01.03.2026 AL 31.03.2026.

L'anno duemilaventisei il giorno ventitre del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il decreto del Sindaco n. 1 del 02/07/2024 di conferimento degli incarichi al Segretario Generale, tra i quali è compreso il Servizio Risorse Umane;
- il decreto dirigenziale n. 26 del 23/12/2025 di conferimento incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Risorse Umane alla dott. Lillo Marina, responsabile del presente procedimento;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di C.C. n. 55 del 29/09/2022;
- a deliberazione di C.C. n. 72 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di C.C. n. 73 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;
- la deliberazione di G.C. n. 2 del 13/01/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 12/03/2026, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di Lumezzane relativo al triennio 2026-2028;

Richiamate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":

- articolo 107 commi da 1 a 6, che dispone in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza degli enti locali;
- articolo 109 comma 2, che dispone in merito al conferimento di funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi, negli enti locali privi di dirigenza;
- articolo 147-bis, che dispone in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- articolo 183, che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

- articolo 184, che dispone in materia di liquidazione della spesa da parte degli enti locali;
- articolo 191, che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese in genere da parte degli enti locali;
- articolo 192, che dispone in materia di determinazioni a contrattare e relative procedure di affidamento da parte degli enti locali;

Dato atto che:

- con convenzione sottoscritta in data 28 agosto 2024 è stata costituita Segreteria convenzionata fra i Comuni di Lumezzane (BS) e di Verolanuova (BS) e con successivo decreto protocollo in uscita n. 0027091 del 04/09/2024, registrato al protocollo generale del Comune di Lumezzane al n. 0037695 del 04/09/2024, il Ministero degli Interni assegnava la dott.ssa Francesca Di Nardo, quale Segretario titolare della convenzione di segreteria tra i Comuni di Lumezzane (BS) (capo convenzione) e Verolanuova (BS), con decorrenza 1^a settembre 2024 e termine 30 giugno 2029;
- che, in particolare, l'articolo 5, ultimo capoverso, della citata convenzione così recita: *"Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico del Comune di Verolanuova."*

Evidenziato che:

- con lettera assunta al protocollo generale al numero prot. 0000196 del 05/01/2026 il Comune di Verolanuova comunicava gli importi da accreditare al Comune di Lumezzane e da corrispondere alla dott.ssa Di Nardo Francesca per Diritti di Rogito periodo 01.09.2025 – 31.12.2025 per un importo complessivo di € 10.441,11;
- con lettera assunta al protocollo generale al numero prot. 0014768 del 02/04/2026 il Comune di Verolanuova comunicava gli importi da accreditare al Comune di Lumezzane e da corrispondere alla dott.ssa Di Nardo Francesca per Diritti di Rogito periodo 01.03.2026 – 31.03.2026 per un importo complessivo di € 980,79;

Viste le quietanze di pagamento;

- nn. 5367 – 5369 – 5370 del 09/09/2026, dalle quali si evince l'avvenuto accreditamento da parte del Comune di Verolanuova al Comune di Lumezzane degli importi indicati nella comunicazione protocollo generale n. 0000196 del 05/01/2026 sopra citata per il periodo dal 01.09.2025 – 31.12.2025;
- nn 5366 – 5368 – 5371 del 09/09/2026, dalle quali si evince l'avvenuto accreditamento da parte del Comune di Verolanuova al Comune di Lumezzane degli importi indicati nella comunicazione protocollo generale n. 0014768 del 02/04/2026 sopra citata per il periodo dal 01.03.2026 – 31.03.2026;

Richiamati il quadro normativo e la prassi di riferimento:

- Il comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata;*
- la deliberazione della Corte dei Conti - Sez. Autonomie - n.18/SEZAUT/2018/QMIG in risposta alla questione di massima sollevata dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con Deliberazione n.192/2018/qmig in merito all'ambito applicativo dell'articolo 10, comma 2-bis, del D.L. 90/2014, riguardante il riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia A e B, negli enti privi di dirigenza, ha definitivamente chiarito che: *"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché*

ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

- la sentenza della Corte D’Appello di Genova – Sezione lavoro, reg.gen. 114/2019, depositata in data 22.03.2019, che ha chiarito la portata interpretativa della succitata Deliberazione n.18/SEZAUT/2018/QMIG, stabilendo che i diritti di rogito devono essere riconosciuti anche ai segretari comunali di fascia A e B, qualora svolgano attività in enti locali privi di qualifica dirigenziale, di cui si riporta la massima:
- *“Come riconosciuto anche dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 18/2018 l’art. 10, comma 2 bis del DL. n. 90/2014, come modificato dalla legge di conversione n. 114 del 2014, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali.*
- *Nel caso di convenzione tra un comune in cui sono in organico dirigenti (capo-convenzione) ed un comune in cui non ci sono figure dirigenziali spettano al Segretario comunale i diritti di rogito per l’attività espletata nell’ente privo di dirigenti. Infatti, risulta essere ragionevole l’argomento, a sostegno di tale interpretazione, secondo il quale nell’ente locale nella cui pianta organica non vi sono dirigenti, il segretario comunale ha una minore assistenza tecnica ed amministrativa, a cui è chiamato a sopperire personalmente, con conseguente necessità di “compensare” tale maggiore impegno, rispetto ad amministrazioni comunali nelle quali lo stesso può essere coadiuvato dal personale dirigente”.*
- La deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con delibera 296/2018/PAR, ha espresso orientamento conforme alla sentenza succitata, ammettendo che: *«al Segretario comunale di fascia A, titolare del servizio in convenzione (...), ferma restando l’autonoma valutazione gestionale dell’Ente, possa essere corrisposta la quota dei diritti di rogito per l’attività prestata presso il predetto Comune in quanto non provvisto di personale con qualifica dirigenziale» (Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna n. 113/2018/PAR).»*

Tenuto conto:

- che il Titolo I del D.Lgs. 118/2011 stabilisce i criteri per le Regioni, gli enti locali e loro enti ed organismi strumentali volti ad assicurare l’unità economica della Repubblica;
- che gli enti in contabilità finanziaria sono vincolati al rispetto di principi contabili generali previsti nell’Allegato 1 del decreto e dei principi applicati introdotti da D. Lgs. 126/2014;
- che il principio contabile applicato relativo alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011) sancisce che l’accertamento di entrata è registrato quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l’esercizio in cui l’obbligazione stessa viene a scadenza;
- che l’obbligazione attiva si intende perfezionata qualora si siano individuati: la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, l’ammontare del credito, nonché la scadenza;
- che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile, cioè il momento in cui non vi sono ostacoli alla sua riscossione;
- del punto 3.1 e 3-2 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che dispone che le entrate eventuali o di natura variabile devono essere accertate con registrazione nell’esercizio in cui è costituito o acquisito il contratto, il provvedimento giudiziario, l’atto amministrativo specifico o, comunque, l’idonea documentazione con la quale si è perfezionato il diritto di credito relativo alle somme da riscuotere e con imputazione all’esercizio in cui il credito viene a scadenza.

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti accertamenti di entrata sopra indicati a valere sul capitolo n. 474 denominato “Rimborsi per spese personale presso altri Enti” codice conto finanziario E.3.05.02.01.001, esercizio finanziario 2026 del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 26 del vigente Codice di Organizzazione e Personale;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione la sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 38 del vigente Codice di Organizzazione e Personale;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/90 e s. m. i., dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'articolo 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 179 comma 3 D.lgs. 267/2000, il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili"

Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. di dare atto di quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, nei confronti del COMUNE DI VEROLANUOVA le seguenti somme complessive:
 - Euro 10.441,11 (diritti di rogito periodo dal 01.09.2025 al 31.12.2025);
 - Euro 980,79 (diritti di rogito periodo dal 01.03.2026 al 31.03.2026);corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio di esigibilità 2026, capitolo n. 474 "Rimborsi per spese personale presso altri Enti", codice conto finanziario E.3.05.02.01.001, esercizio finanziario 2026 del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, dando atto che la scadenza del credito è il 31/12/2026;
3. di precisare, ai sensi dell'articolo 179 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, che trattasi di entrata ricorrente;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del Responsabile di servizio;
6. di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,

n. 118, e successive modificazioni;

7. di pubblicare la presente determinazione in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'articolo 18 D.Lgs. n. 36/2023.

il **23 settembre 2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLO MARINA *

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi